SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 304**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 dicembre 1991** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 410.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, e dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1991, N. 345.

All'articolo 1, al comma 2, lettera a), *le parole:* «anche interforze» *sono sostituite dalle seguenti:* «e in primo luogo a quelli a carattere interforze».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è restituito ai servizi di appartenenza.

2-*ter*. I commi 1 e 2 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi.

2-*quater*. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le competenze di detto organo sono attribuite al Ministro dell'interno con potestà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, ad eccezione di quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, che sono devolute al Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.

2-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la rubrica denominata "Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso" istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonché quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica "Sicurezza pubblica" del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 3:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «ivi compreso il fenomeno delle estorsioni»;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: «e svolgere, in collaborazione con gli stessi,» *sono sostituite dalle seguenti:* «e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale,» *ed è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei

carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla DIA, nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.»;

al comma 5, le parole: «è affidata la direzione, con connessa responsabilità, delle attività svolte dalla DIA, delle quali è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1.» *sono sostituite dalle seguenti:* «è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla DIA, delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della DIA, delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 1.»;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Alla DIA è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della DIA partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

6-*bis*. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla DIA un vice direttore con funzioni vicarie».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis *(Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata)*. — 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.

2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti».

All'articolo 4:

al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato è ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4.»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della DIA, può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonché ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4.

4-*ter*. Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla DIA si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e da sezioni interforze presso gli istituti di istruzione previsti dalla medesima legge.»;

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «ed in lire 3.930 milioni per gli anni 1992 e 1993» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed in lire 9.000 milioni per gli anni 1992, 1993 e a regime».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 37.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3025):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 31 ottobre 1991.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 novembre 1991, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione il 12, 13, 14, 21, 26 novembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 27 novembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6142):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 dicembre 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 dicembre 1991.

Esaminato dalla I commissione il 12, 13, 17, 18 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 23 dicembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3025/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 dicembre 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 23 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 23 dicembre 1991.

91G0458

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 411.

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, è convertito in legge con la modificazione riportata in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:

a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;

b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera *a)*.

2. L'Ente può provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonché agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.».

Art. 3.

1. L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da:

a) il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalità ed esperienza nello specifico settore;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi Ministri;

c) tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione;

d) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana.

5. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rapppresentanze di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2.

6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)*, tale decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro.».

Art. 5.

1. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *e)*, della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 1.000 milioni.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 100 milioni.

Art. 6.

1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di «Ente irriguo umbro-toscano».

Art. 7.

1. Ai fini della prima applicazione, gli organi dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONE APPORTATA IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1991, N. 352.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è prorogato di dieci anni.».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 43.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3029):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (GORIA) il 6 novembre 1991.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, l'8 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 novembre 1991.

Esaminato dalla 9ª commissione il 14 novembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 26 novembre 1991 (atto n. 3029/*A* - relatore sen. CAPODILISTA).

Esaminato in aula e approvato il 27 novembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6143):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 2 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 dicembre 1991.

Esaminato dalla XIII commissione l'11 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 16 dicembre 1991 (atto n. 6143/*A* - relatore on. RABINO).

Esaminato in aula e approvato il 23 dicembre 1991.

91G0459

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1991.

Ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade del comparto «Aziende».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 5, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, in cui è ricompreso il personale dell'Azienda nazionale autonoma strade (ANAS);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto «aziende»;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale dell'Azienda nazionale autonoma strade ricompreso nell'ambito del comparto «aziende» in precedenza indicato;

Considerato che il citato art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 determina in otto unità il contingente complessivo di personale dell'Azienda nazionale autonoma strade da collocare in aspettativa sindacale;

Ritenuto che, ai sensi del quinto comma, dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle otto aspettative sindacali in precedenza indicate tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, è stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991;

Considerato che, ai sensi del settimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla amministrazione interessata per i conseguenziali adempimenti;

Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre «nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi ..... *marginali deroghe*, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali»;

Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche «in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi» e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

Viste le note n. 7747 del 22 dicembre 1990, n. 195 del 10 gennaio 1991, n. 744 del 12 agosto 1991, n. 8321 del 25 settembre 1991 e n. 9161 dell'11 ottobre 1991 e gli atti in esse richiamati, trasmessi dall'Azienda nazionale autonoma strade in riferimento alle direttive-circolari in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati forniti con le predette più recenti note dall'Azienda nazionale autonoma strade per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Considerato che è stata raggiunta l'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con l'ANAS con le note n. 27464/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. 9161 dell'11 ottobre 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale dell'Azienda nazionale autonoma strade, che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato settimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, non hanno comunicato «diverse intese» sulla ripartizione delle aspettative sindacali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale dell'Azienda nazionale autonoma strade, per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, fissato in complessive otto unità, è ripartito, per il triennio 1991-93, tra le organizzazioni sindacali riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale dell'Azienda nazionale autonoma strade (ANAS).

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Azienda nazionale autonoma strade, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.I.S.L./ANAS;
2) C.G.I.L./ANAS;
3) U.I.L./ANAS;
4) C.I.S.A.L./SADA.

Art. 3.

Il contingente complessivo delle otto aspettative per motivi sindacali, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 e di cui all'art. 1 del presente decreto, è così ripartito per il triennio 1991-93 tra le seguenti organizzazioni sindacali, effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse:

1) C.I.S.L./ANAS	n. 3	aspettative sindacali	
2) C.G.I.L./ANAS	» 2	»	»
3) U.I.L./ANAS	» 2	»	»
4) C.I.S.A.L./SADA	» 1	»	»
Totale . . .	n. 8	aspettative sindacali	

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991
Registro n. 17 Presidenza, foglio n. 168

91A5896

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 1991.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 11 dicembre 1991, dalla quale si desume che nel biennio novembre 1989-novembre 1991 l'indice del costo della vita ha subìto la maggiorazione del 13%;

Ritenuto che il detto adeguamento è stato sollecitato dalle categorie ad esso interessate;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 18 dicembre 1989, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:

minimo	L.	4.200
massimo	»	54.200

2) indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri.	L.	2.100
b) fino a 5 chilometri.	»	2.600
c) fino a 10 chilometri	»	4.800
d) fino a 15 chilometri	»	6.800
e) fino a 20 chilometri	»	8.400

Oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e)* aumentata di L. 2.100.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A5897

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1991.

Autorizzazione alla Banca popolare di Verona all'emissione di assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Banca popolare di Verona, con sede in Verona, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Banca popolare di Verona, con sede in Verona, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5867

DECRETO 21 dicembre 1991.

Determinazione, per l'anno 1992, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalità per la determinazione del tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1992;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5869

DECRETO 21 dicembre 1991.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1992 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale è stata fissata, per l'anno 1991, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1992;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5872

DECRETO 21 dicembre 1991.

Determinazione, per l'anno 1992, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonché il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento.;

Attesa la necessità di determinare la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno 1992;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5868

DECRETO 21 dicembre 1991.

Determinazione, per l'anno 1992, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico della Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1992;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5870

DECRETO 21 dicembre 1991.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscersi per l'anno 1992 agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della citata legge n. 302/1989, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate della specie, a ristoro della loro attività di intermediazione, è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1%;

Attesa la necessità di determinare la predetta maggiorazione per l'anno 1992;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio è fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5871

DECRETO 21 dicembre 1991.

Determinazione, per l'anno 1992, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento previste dalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23 dicembre 1986 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale è stata fissata, per l'anno 1991, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra;

Attesa la necessità di determinare la predetta commissione per l'anno 1992;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992;

b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5875

DECRETO 21 dicembre 1991.

Misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere per il 1992 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale è stata fissata, per l'anno 1991, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra anche per l'anno 1992;

Decreta:

La commisione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 1992;

b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5873

DECRETO 21 dicembre 1991.

Determinazione, per l'anno 1992, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attività di intermediazione;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale, è stata fissata, per l'anno 1991, la misura della maggiorazione forfettaria di cui sopra;

Considerata l'esigenza di diversificare la misura della predetta maggiorazione per i finanziamenti di durata inferiore a dodici mesi da quelli di durata superiore in relazione alla diversa incidenza dell'imposta sostitutiva sulle relative operazioni;

Attesa la necessità di determinare le misure della maggiorazione forfettaria per l'anno 1992;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione, è fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5874

DECRETO 23 dicembre 1991.

Istituzione del comitato per le domande di riparazione dei danni subiti da soggetti italiani a seguito della invasione del Kuwait e risarcibili a valere sul fondo previsto dalla risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed in particolare il paragrafo E, che afferma la responsabilità dell'Iraq per i danni di guerra subiti da governi, cittadini o imprese straniere a seguito dell'invasione del Kuwait e che prevede l'insediamento di una commissione per l'esame delle richieste di risarcimento nonché la creazione di un fondo destinato al pagamento delle riparazioni alimentato dai proventi delle vendite di petrolio iracheno a tal fine autorizzate;

Vista la risoluzione ONU 692 (1991), la quale precisa che compete ai governi interessati la raccolta e la trasmissione alla cennata commissione delle istanze di risarcimento, eventualmente ordinate per categorie omogenee;

Considerato che in data 2 agosto u.s. si è insediata la commissione istituita dalla citata risoluzione 687, la quale ha intrapreso i lavori per la definizione dei requisiti di ammissibilità delle richieste di risarcimento e per la creazione di una procedura di inoltro e decisione delle istanze stesse;

Ritenuta la necessità di istituire un comitato preposto alla raccolta, istruzione, ammissione e trasmissione alla menzionata commissione costituita presso l'ONU delle domande di riparazione dei danni risarcibili ai sensi della citata risoluzione 687 subiti da soggetti di nazionalità italiana;

Decreta:

È istituito presso la Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro un comitato preposto, sulla base dei criteri contenuti nelle risoluzioni dell'ONU in materia, alla raccolta, istruzione, ammissione e trasmissione ai competenti organi internazionali delle domande di riparazione di danni subiti da soggetti di nazionalità italiana e risarcibili a valere sullo speciale fondo previsto dalla risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il comitato è composto da dieci membri, di cui quattro della Direzione generale del tesoro, due della Direzione generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, due della Direzione generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero e due della Banca d'Italia. La presidenza del comitato spetta ad un funzionario della Direzione generale del tesoro con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5876

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 dicembre 1991.

Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, concernente «Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi», ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, per il rilascio dell'autorizzazione al porto delle armi è richiesta apposita certificazione attestante l'idoneità psico-fisica;

Decreta:

Art. 1.

Per requisiti psico-fisici minimi si intendono:

a) acutezza visiva, non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno. Tale visus può essere raggiunto anche con l'uso di lenti. Eventuali vizi di rifrazione non devono superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia tre diottrie in ciascun occhio, astigmatismo regolare semplice e composto, miopico ed ipermetropico tre diottrie quale somma dell'astigmatismo ipermetropico in ciascun occhio.

Sono altresì considerati causa di non idoneità la ambliopia, la diplopia, l'insufficiente visione notturna ed ogni altro difetto della vista che comporti una riduzione dei campi visivi senza lente;

b) percezione della voce sussurrata a sei metri per ciascun orecchio. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'uso di protesi adeguate;

c) assenza di malformazioni o mutilazioni degli arti e delle articolazioni tali da compromettere, nell'uso delle armi, la sicurezza propria ed altrui. La valutazione della funzionalità degli arti deve riguardare l'insieme dei movimenti e la capacità di reazione del soggetto;

d) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che non abbiano ripercussioni di carattere motorio (statistico e dinamico).

In caso di tali affezioni, pregresse o in atto, il richiedente dovrà esibire un certificato, rilasciato da strutture pubbliche attestante la compatibilità col maneggio delle armi e corredato da un esame elettroencefalografico, ove necessario;

e) integrità psichica, per quanto concerne le malattie mentali e le alterazioni della personalità. Anche in tali casi, il richiedente dovrà esibire documentata ricerca di laboratorio da cui si evinca che il soggetto non è dedito all'uso di psicofarmaci o droghe.

Art. 2.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici minimi è demandato all'unità sanitaria locale di residenza del richiedente, con facoltà di consultare il medico di medicina generale e di richiedere eventuali consulenze specialistiche.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A5845

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Cessazione dell'obbligo delle comunicazioni trimestrali di vendita dei presidi sanitari contenenti sostanze attive ad azione diserbante.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista l'ordinanza del 25 giugno 1986 ed, in particolare, l'art. 4 della stessa, relativo all'obbligo delle dichiarazioni trimestrali di vendita dei presidi sanitari ad attività diserbante;

Visto il decreto interministeriale del 25 gennaio 1991, n. 217, recante il regolamento per la rilevazione dei dati di vendita, acquisto ed utilizzazione dei presidi sanitari;

Considerato che il sistema di rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed utilizzazione dei presidi sanitari, di cui al citato decreto interministeriale n. 217 del 1991, assorbe l'obbligo di cui all'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 25 giugno 1986;

Ordina:

Articolo unico

Il sistema di rilevazione dei dati di vendita dei presidi sanitari contenenti sostanze attive ad azione diserbante, di cui all'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 25 giugno 1986, deve ritenersi inglobato nel nuovo sistema di rilevazione dei dati previsto dal decreto interministeriale n. 217 del 1991, secondo le nuove prescrizioni in esso contenute, con decorrenza 1° gennaio 1992.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A5880

ORDINANZA 24 dicembre 1991.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 4 ottobre 1991 recante norme sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini e suini a seguito della sospensione della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965, relativa alla disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 giugno 1974, relativa all'esenzione della vaccinazione antiaftosa per bovini, ovini e caprini in importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia;

Viste le direttive del Consiglio n. 85/511/CEE del 18 dicembre 1985 e n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990 che stabiliscono misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 1991 recante norme per l'esenzione della vaccinazione antiaftosa per i bovini, ovini e caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi successivamente modificata dall'ordinanza ministeriale 17 luglio 1991;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991 recante revoca delle misure di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica e disposizioni per la vaccinazione entiaftosa d'urgenza e per le emergenze veterinarie;

Vista l'ordinanza ministeriale del 4 ottobre 1991 recante norme sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini e suini a seguito della sospensine della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia;

Considerato il parere espresso dal comitato veterinario permanente della CEE nella sua seduta del 3, 4 e 5 dicembre 1991;

Ordina:

Art. 1.

1. All'art. 3, punto 1, dell'ordinanza ministeriale del 4 ottobre 1991, recante norme sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini e suini a seguito della sospensione della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia, la data 31 dicembre 1991 è sostituita dalla data 31 dicembre 1992.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

91A5877

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1991.

Riduzione della tariffa delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito, con modifiche, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni delle tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 24 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1991, che ha confermato fino alla data del 31 dicembre 1991 la riduzione nella misura del 50% della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Ritenuto opportuno confermare l'attuale livello di riduzione tariffaria per tener conto dell'aggravio dei costi a carico delle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, derivante dal programmato aumento delle tariffe per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è confermata nella misura del 50 per cento fino alla data del 31 dicembre 1992.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, per notizia al Garante dell'editoria e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1991
Registro n. 47 Poste, foglio n. 114

91A5885

DECRETO 20 dicembre 1991.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione delle trasmissioni televisive.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 22 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, recante nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990;

Verificata, di concerto con il Ministro del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento che, unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una sufficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 31/1991 del 18 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione è stabilita in L. 68.655.

2. Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 68.865 comprensiva del canone e del sovrapprezzo, come risulta dalla annessa tabella 1.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1 di corrispondere la quota semestrale di L. 68.865 in due rate trimestrali di L. 35.815.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 2.755 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 134.975.

Art. 3.

1. Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

2. Coloro che non sono muniti dall'abbonamento ordinario alle radioaudizioni e che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 3.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

Art. 5.

1. Per l'uso privato di apparecchi radiofonici e televisivi a bordo di automezzi o di autoscafi, la misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, è indicata nelle annesse tabelle dal n. 5 al n. 9.

Art. 6.

1. Rimane invariata la misura del canone di abbonamento ordinario alle radioaudizioni fissata dal decreto ministeriale 12 luglio 1948, citato nelle premesse, per l'uso in casa di abitazione di apparecchi radioriceventi.

Art. 7.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1992.

2. Gli utenti che abbiano già effettuato il versamento dei canoni secondo le misure vigenti al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio entro il 30 giugno 1992.

3. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1991
Registro n. 47 Poste, foglio n. 115

1. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	137.310	- 2.755	—	134.975
Semestrale	210	68.655	—	—	68.865
Trimestrale	105	34.330	—	+ 1.380	35.815

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

2. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE.

2-*A)* PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Periodo	Importi dovuti come da tabella «3-*A*»	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	68.865	1.250	67.615
Febbraio-giugno	57.390	1.050	56.340
Marzo-giugno	45.910	840	45.070
Aprile-giugno	34.435	630	33.805
Maggio-giugno	22.955	420	22.535
Giugno	11.480	210	11.270
Luglio-dicembre	68.865	1.250	67.615
Agosto-dicembre	57.390	1.050	56.340
Settembre-dicembre	45.910	840	45.070
Ottobre-dicembre	34.435	630	33.805
Novembre-dicembre	22.955	420	22.535
Dicembre	11.480	210	11.270

2-*B)* PAGAMENTO ANNUALE

Periodo	Importi dovuti come da tabella «3-*B*»	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	134.975	2.450	132.525
Febbraio-dicembre	126.255	2.300	123.955
Marzo-dicembre	114.775	2.090	112.685
Aprile-dicembre	103.300	1.880	101.420
Maggio-dicembre	91.820	1.670	90.150
Giugno-dicembre	80.345	1.460	78.885

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

3. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

3-*A)* NUOVO ABBONAMENTO A PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio	Gennaio-giugno	210	68.655	68.865
Febbraio	Febbraio-giugno	175	57.215	57.390
Marzo	Marzo-giugno	140	45.770	45.910
Aprile	Aprile-giugno	105	34.330	34.435
Maggio	Maggio-giugno	70	22.885	22.955
Giugno	Giugno	35	11.445	11.480
Luglio	Luglio-dicembre	210	68.655	68.865
Agosto	Agosto-dicembre	175	57.215	57.390
Settembre	Settembre-dicembre	140	45.770	45.910
Ottobre	Ottobre-dicembre	105	34.330	34.435
Novembre	Novembre-dicembre	70	22.885	22.955
Dicembre	Dicembre	35	11.445	11.480

3-*B*) NUOVO ABBONAMENTO CONTRATTO NEL PRIMO SEMESTRE CON VERSAMENTO ANTICIPATO PER IL SECONDO SEMESTRE DI UN IMPORTO PARI ALLA PRIMA SEMESTRALITÀ

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	Gennaio-dicembre	420	137.310	137.730	- 2.755	134.975
Febbraio	Febbraio-dicembre	385	125.870	126.255	—	126.255
Marzo	Marzo-dicembre	350	114.425	114.775	—	114.775
Aprile	Aprile-dicembre	315	102.985	103.300	—	103.300
Maggio	Maggio-dicembre	280	91.540	91.820	—	91.820
Giugno	Giugno-dicembre	245	80.100	80.345	—	80.345

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

4. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIA	Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche Importo annuo	Conguaglio annuale per la televisione	Canone complessivo per la televisione		
			Importo annuo	Rata semestrale	Rata trimestrale
1) *Canoni base:*					
a) alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	32.000	373.000	405.000	206.635	107.455
b) alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	24.900	287.100	312.000	159.185	82.780
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	21.300	180.700	202.000	103.060	53.590
2) *Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):*					
a) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettere *a)* e *b)*	7.100	61.900	69.000	35.205	18.310
b) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettera *c)*	3.550	30.950	34.500	17.600	9.150

CATEGORIA	Canone base			Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo	Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione o spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra	405.000	405.000	920	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria	405.000	405.000	690	5% idem	20% idem
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria	405.000	405.000	460	4% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	405.000	405.000	230	3% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria, teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	312.000	312.000	115	2% »	10% »

N.B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

5. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	26.575	26.995
Febbraio-dicembre	385	24.870	25.255
Marzo-dicembre	350	22.610	22.960
Aprile-dicembre	315	20.350	20.665
Maggio-dicembre	280	18.090	18.370
Giugno-dicembre	245	15.830	16.075
Luglio-dicembre	210	13.565	13.775
Agosto-dicembre	175	11.305	11.480
Settembre-dicembre	140	9.045	9.185
Ottobre-dicembre	105	6.785	6.890
Novembre-dicembre	70	4.525	4.595
Dicembre	35	2.265	2.300

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

6. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	26.575	26.995
8 mesi	280	18.090	18.370
6 mesi	210	13.565	13.775
4 mesi	140	9.045	9.185

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone — che deve essere corrisposto per anno solare — sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

7. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	134.555	134.975
Febbraio-dicembre	385	125.870	126.255
Marzo-dicembre	350	114.425	114.775
Aprile-dicembre	315	102.985	103.300
Maggio-dicembre	280	91.540	91.820
Giugno-dicembre	245	80.100	80.345
Luglio-dicembre	210	68.655	68.865
Agosto-dicembre	175	57.215	57.390
Settembre-dicembre	140	45.770	45.910
Ottobre-dicembre	105	34.330	34.435
Novembre-dicembre	70	22.885	22.955
Dicembre	35	11.445	11.480

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

8. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	134.555	134.975
8 mesi	280	91.540	91.820
6 mesi	210	68.655	68.865
4 mesi	140	45.770	45.910

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone — che deve essere corrisposto per anno solare — sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

9. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella 7	Canone di abbonamento alle radioaudizioni come da tabella 5	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	134.975	26.995	107.980
Febbraio-dicembre	126.255	25.255	101.000
Marzo-dicembre	114.775	22.960	91.815
Aprile-dicembre	103.300	20.665	82.635
Maggio-dicembre	91.820	18.370	73.450
Giugno-dicembre	80.345	16.075	64.270
Luglio-dicembre	68.865	13.775	55.090
Agosto-dicembre	57.390	11.480	45.910
Settembre-dicembre	45.910	9.185	36.725
Ottobre-dicembre	34.435	6.890	27.545
Novembre-dicembre	22.955	4.595	18.360
Dicembre	11.480	2.300	9.180

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

91A5841

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 1991.

Modificazioni ed integrazioni all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Considerata la necessità di operare l'adeguamento alle normative internazionali, anche in considerazione delle proposte attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare nella categoria «Ultraleggeri»;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle «Modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo»;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;

Decreta:

Il testo dell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle «Modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo», è sostituito dal seguente:

«CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 80.

2) Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 100.

Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.

3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300;
b) peso massimo al decollo non superiore a kg 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450;
b) peso massimo al decollo non superiore a kg 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

5) L'attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell'attività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.

È altresì consentito l'uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
b) una attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell'Aero club d'Italia;
c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero».

Roma, 19 novembre 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo è il seguente:

«Art. 1. — Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'art. 743 codice navale.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo».

— Il D.M. 27 settembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985.

91A5886

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di novembre 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno

riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di novembre 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.221,786
Marco tedesco	»	753,319
Franco francese	»	220,472
Fiorino olandese	»	668,516
Franco belga	»	36,572
Lira sterlina	»	2.173,108
Lira irlandese	»	2.012,054
Corona danese	»	194,002
Dracma greca	»	6,650
E.C.U.	»	1.537,456
Dollaro canadese	»	1.080,416
Yen giapponese	»	9,425
Franco svizzero	»	851,022
Scellino austriaco	»	107,051
Corona norvegese	»	191,862
Corona svedese	»	206,158
Marco finlandese	»	291,948
Escudo portoghese	»	8,637
Peseta spagnola	»	11,910
Dollaro australiano	»	961,104

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 30 novembre 1991, è accertato, per il mese di novembre 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,187
Albania:		
Lek	»	215,519
Algeria:		
Dinaro algerino	»	55,742
Angola:		
Kwanza	»	17,670
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	329,394
Argentina:		
Austral	»	0,124
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.276,757
Bangla Desh:		
Taka	»	33,473
Barbados:		
Dollaro Barbados	Lit.	612,896
Belize:		
Dollaro Belize	»	616,023
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.230,242
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	47,694
Birmania:		
Kyat	»	204,710
Bolivia:		
Boliviano	»	333,654
Botswana:		
Pula	»	583,291
Brasile:		
Cruzeiro	»	1,733
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	740,247
Bulgaria:		
Leva	»	71,004
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,349
Cambogia:		
Riel	»	1,386
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,808
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	456,302
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.484,750
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,620
Cile:		
Peso cileno	»	3,299
Cina:		
Renmimbi	»	231,543
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.721,511
Colombia:		
Peso Colombia	»	1,974
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	24,442
Corea del Nord:		
Won	»	1.270,209
Corea del Sud:		
Won	»	1,638
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	9,277
Cuba:		
Peso cubano	»	1.636,333
Dominicana:		
Peso dominicano	»	96,062
Ecuador:		
Sucre	»	1,037

Paese / Valuta		
Egitto:		
Lira egiziana	Lit.	373,956
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	153,496
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	336,356
Etiopia:		
Birr	»	599,744
Filippine:		
Peso filippino	»	47,037
Gambia:		
Dalasi	»	135,915
Ghana:		
Cedi	»	3,250
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	69,860
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,971
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.832,354
Guatemala:		
Quetzal	»	240,578
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,110
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,516
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,160
Haiti:		
Gourde	»	246,048
Honduras:		
Lempira	»	230,906
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	158,888
India:		
Rupia indiana	»	47,694
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,622
Iran:		
Rial iraniano	»	18,934
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.710,659
Islanda:		
Corona islandese	»	21,235
Israele:		
Shekel	»	522,232
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	58,693
Kenia:		
Scellino keniota	»	43,413
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.380,655
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,753
Libano:		
Lira libanese	Lit.	1,401
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.230,242
Libia:		
Dinaro libico	»	4.395,391
Macao:		
Pataca	»	153,652
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,758
Malawi:		
Kwacha	»	450,516
Malaysia:		
Ringgit	»	449,543
Maldive:		
Rufiyaa	»	115,567
Malta:		
Lira maltese	»	3.889,723
Marocco:		
Dirham Marocco	»	145,594
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,625
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	80,433
Messico:		
Peso messicano	»	0,406
Mongolia:		
Tugrik	»	29,333
Mozambico:		
Metical	»	0,692
Nepal:		
Rupia nepalese	»	28,886
Nicaragua:		
Cordoba	»	246,402
Nigeria:		
Naira	»	125,715
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	696,079
Oman:		
Rial Oman	»	3.208,807
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	50,114
Panama:		
Balboa	»	1.230,242
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.307,865
Paraguay:		
Guarani	»	0,931
Perù:		
New Sol	»	1.264,752
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,388
Polonia:		
Zloty	»	0,112

Qatar:		
Riyal Qatar	Lit.	339,367
Romania:		
Leu	»	21,319
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10,158
São Tomé:		
Dobra	»	5,133
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	236,802
Sierra Leone:		
Leone	»	3,060
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	740,247
Siria:		
Lira siriana	»	58,666
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,470
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,158
Sud Africa:		
Rand	»	441,716
Sudan:		
Lira sudanese	»	82,134
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	690,227
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	47,143
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,379
Thailandia:		
Baht	»	48,484
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	289,547
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.344,573
Turchia:		
Lira turca	»	0,252
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,345
Ungheria:		
Forint	»	16,376
Urss:		
Rublo (U.)	»	2.171,570
Urss:		
Rublo (C.)	»	723,771
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,523
Venezuela:		
Bolivar	»	22,437
Vietnam:		
Dong	»	0,098
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.672,447
Yemen sett.:		
Rial	Lit.	101,821
Zaire:		
Zaire	»	0,036
Zambia:		
Kwacha	»	15,588
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	248,767

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5899

DECRETO 23 dicembre 1991.

Pagamento anche a mezzo marche per talune tasse di concessione governativa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente le tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 3 del succitato decreto del Presidente della Repubblica, il quale dà facoltà al Ministro delle finanze di variare il modo di pagamento delle tasse di concessioni governative;

Ritenuta l'opportunità di rendere più agevole il pagamento di talune tasse previste nella tariffa sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1992 le tasse sulle concessioni governative dovute sugli atti di cui ai sottoelencati numeri d'ordine della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, possono essere corrisposte, oltre che in modo ordinario, anche a mezzo marche:

a) numero d'ordine 1 - Atti di cittadinanza e stato civile;

b) numero d'ordine 25 - Licenza annuale per porto di pistola, ecc.;

c) numero d'ordine 72 - Numerazione, bollatura e vidimazione annuale del libro giornale, del libro degli inventari, ecc.;

d) numero d'ordine 73 - Numerazione, bollatura e vidimazione annuale di libri diversi da quelli contemplati al numero d'ordine 72;

e) numero d'ordine 87 - Autorizzazione a detenere macchine frigorifere;

f) numero d'ordine 88 - Concessione o autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

g) numero d'ordine 110 - Licenze, autorizzazioni e concessioni per l'autotrasporto di merci;

h) numero d'ordine 115 - Rilascio di patenti di abilitazione alla guida di veicoli.

Art. 2.

Ove venga prescelto il pagamento a mezzo marche, le stesse, se relative al rilascio, al rinnovo, al visto e alla vidimazione, devono essere consegnate dall'interessato all'ufficio o al pubblico ufficiale che procede alla consegna dell'atto o alla vidimazione dei libri, il quale provvede all'annullamento delle medesime con l'apposizione del proprio timbro. Le marche per il pagamento delle tasse annuali relative agli atti di cui alle lettere *e), f)* e *g)* del precedente art. 1 devono essere annullate da un qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria o dagli uffici postali mediante l'apposizione della data e del proprio timbro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5884

DECRETO 27 dicembre 1991.

Determinazione delle misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *A)*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa è stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 616 del 12 settembre 1991, divenuta esecutiva per pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, nella seduta del 21 novembre 1991 ha approvato la tabella dei valori medi degli oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1992;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in lire 350 al litro e quella relativa alla benzina super senza piombo in lire 280 al litro; si ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 17 dicembre 1990;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta tabella:

1) Olio combustibile fluido:

a) superiore a 3° E . . . . . . L. 2.500 al q.le

b) fino a 5° E . . . . » 2.000 » »

2) Olio semifluido e denso:

a) superiore a 5° fino a 7° E L. 2.100 al q.le

b) superiore a 7° E . . . . . . » 1.900 » »

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in lire 350 al litro per la benzina normale e super, in lire 280 al litro per la benzina super senza piombo, in lire 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

PROSPETTO ALLEGATO *A*

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
Olio lubrificante per autovetture:			
a) Fiat multigrado 15 W/40	L.	8.500 al kg	4
Fiat VS 20 W/30-40 - Selenia	»	10.500 » »	4
b) Agip Sintesis	»	10.500 » »	4
Agip Supermultigrade	»	9.500 » »	4
Agip HD	»	7.500 » »	4
c) I.P. Super M.O. 10 W/50	»	8.500 » »	4
I.P. Tarus M 15/40	»	8.500 » »	4
d) Monteshell Helix (ex Total GTS 15 W/50)	»	9.700 » »	4
Monteshell X 100 (ex Total super HD)	»	6.700 » »	4
1) *Tabacchi:*			
1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	L.	1.500	12
1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	»	2.200	14
2) *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia):			
2.1 whisky, brandy e acqueviti non invecchiate	L.	9.000	4
2.2 whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	»	18.500	4
2.3 whisky invecchiato oltre 12 anni	»	48.000	4
2.4 cognac invecchiato	»	50.000	4
3) *Articoli sportivi:*			
3.1 sci da discesa professionali	L.	350.000	3
3.2 sci da fondo	»	120.000	3
3.3 attacchi	»	100.000	3
3.4 scarponi	»	150.000	3
3.5 bastoncini	»	20.000	3
3.6 zaini professionali	»	150.000	3
3.7 zaini sportivi	»	50.000	3
3.8 sci da discesa - amatoriali	»	150.000	3
4) *Profumi e prodotti di bellezza:*			
4.1 essenze - a oncia - 30 g (a confezione)	L.	120.000	4
4.2 acque di colonia e lavande flacone da 80 a 120 g	»	39.500	4
4.3 smalti, rossetti e ciprie (a pezzo)	»	13.100	4
4.4 sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno (a confezione)	»	13.150	4
4.5 creme per la pelle: tubetti o vasetti (cadauno)	»	39.500	4
4.6 prodotti alcoolici, dopobarba (a confezione)	»	15.250	4
4.7 saponi fini solidi (a confezione)	»	8.850	4
4.8 saponi per barba e shampoo (a confezione)	»	9.350	4
4.9 latte e tonici (a confezione)	»	16.500	4
5) *Apparecchi fotografici e proiettori:*			
5.1 macchine fotografiche professionali (cadauna)	L.	900.000	5
5.2 macchine fotografiche semiprofessionali (cadauna)	»	450.000	5
5.3 macchine fotografiche da dilettante (cadauna)	»	200.000	5
5.4 dia-proiettori (cadauno)	»	150.000	5
5.5 macchine fotografiche dilett. economiche	»	120.000	10
5.6 —		—	—
5.7 videocamera compact lux (cadauno)	»	1.500.000	5
5.8 videocamera compact standard	»	1.100.000	5
5.9 videoregistratori lux (cadauno)	»	800.000	5
5.10 flash (cadauno)	»	70.000	5
5.11 obiettivi, binocoli, cannocchiali lux (cadauno)	»	300.000	5
5.12 obiettivi, binocoli, cannocchiali standard (cadauno)	»	150.000	5
5.13 videoregistratore standard	»	400.000	5
6) *Apparecchi radio e televisori:*			
6.1 radio con M.F. senza registratore-riproduttore (cadauna)	L.	50.000	6
6.2 radio con M.F. e registratore-riproduttore (cadauna)	»	150.000	6
6.3 sintonizzatore	»	150.000	6
6.4 autoradio con registratore-riproduttore standard (cadauna)	»	200.000	6
6.5 televisori in bianco e nero (cadauno)	»	200.000	6
6.6 televisori a colori — 15" (cadauno)	»	300.000	6
6.7 registratori (cadauno)	»	70.000	6
6.8 walkman e riproduttori (cadauno)	»	60.000	6
6.9 ricetrasmittenti standard (cadauna)	»	300.000	6
6.10 monitor (cadauno)	»	300.000	6
6.11 compact disk (cadauno)	»	450.000	6
6.12 televisori colori + 15" (cadauno)	»	700.000	6
6.13 videolettori (cadauno)	»	250.000	6
6.14 autoradio con registratore-riproduttore medio	»	400.000	6
6.15 walkman + radio	»	110.000	6
6.16 CD - portatile	»	200.000	6
6.17 radio M.F. - lux	»	300.000	6
6.18 radio M.F. con reg. o ripr. - lux	»	500.000	6
6.19 autoradio con reg. ripr. - lux	»	600.000	6
6.20 ricetrasmittenti lux (cadauna)	»	600.000	6

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
6.21	TV tascabile LCD	L. 180.000	6
6.22	telefoni portatili	» 250.000	6
6.23	registratori digitali	» 400.000	6
6.24	telefoni cellulari	» 700.000	6
7) *Pellicceria:*			
7.1	pellicce confezionate di zibellino, cincillà ed ermellino confezione lungo	L. 32.500.000	20
7.2	idem confezione corto (cadauna)	» 25.000.000	20
7.3	pellicce confezione di lontra e lince conf. lungo (cadauna)	» 8.500.000	20
7.4	idem confezione corto (cadauna)	» 5.600.000	20
7.5	pellicce conf. di visone, conf. lungo (cadauna)	» 5.200.000	20
7.6	idem conf. corto (cadauna)	» 4.000.000	20
7.7	pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi confezione lungo (cadauna)	» 3.300.000	15
7.8	idem confezione corto (cadauna)	» 2.500.000	15
7.9	pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato confezione lungo (cadauna)	» 1.000.000	15
7.10	idem confezione corto (cadauna)	» 800.000	15
7.11	cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	» 900.000	15
7.12	giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	» 650.000	15
7.13	giubbotti, giacche in pelle confezionate (cadauno)	» 300.000	10
7.14	pelli da pelliccia (al kg)	» 650.000	10
8) *Pelletteria:*			
8.1	valigie e borsoni in tessuto (cadauna)	L. 115.800	8
8.2	valigie e borsoni in pelle	» 151.400	8
8.3	borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola (cadauna)	» 578,7	8
8.4	borse alta moda firmate in pelle (cadauna)	» 288.800	8
8.5	borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate (cadauna)	» 173.000	8
8.6	borse in pelli non pregiate (cadauna)	» 81.100	8
8.7	borse in tessuto (cadauna)	» 70.300	8
8.8	borse in tessuto plastificato firmate (cadauna)	» 151.400	8
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate (cadauna)	» 75.700	8
8.10	cinture in pelle e tessuto (cadauna)	» 34.600	4
8.11	guanti in pelle	» 51.900	8
8.12	guanti in altre fibre	» 22.700	8
8.13	cappelli in pelle	» 29.100	8
8.14	calzature in pelli o cuoio (al paio)	» 81.100	8
8.15	valigie e borsoni in altri materiali (cadauna)	» 151.400	8
8.16	calzature in tessuto (al paio)	» 52.000	8
8.17	beauticase-valigette 24h (cadauna)	» 80.000	8
9) *Tessuti* (a metro lineare):			
9.1	tessuto in lana	L. 22.250	5
9.2	tessuto in cotone	» 10.000	5
9.3	tessuto in lino	» 22.250	5
9.4	tessuto in seta	» 27.750	5
9.5	tessuto sintetico	» 14.550	5

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
10) *Articoli di vestiario confezionati:*			
10.1	impermeabile per uomo (a capo)	L. 338.000	3
10.2	completo invernale per uomo (a capo)	» 329.000	3
10.3	completo estivo per uomo (a capo)	» 286.000	3
10.4	cappotto e mantella per uomo (a capo)	» 308.000	3
10.5	cappotto e mantella per donna (a capo)	» 328.000	3
10.6	soprabito primaverile per donna o impermeabile per donna (a capo)	» 338.000	3
10.7	abito completo per ragazzi (a capo)	» 170.000	3
10.8	cappotto invernale per ragazzi (a capo)	» 170.000	3
10.9	gonna di lana (a capo)	» 117.000	3
10.10	gonna di cotone (a capo)	» 69.000	3
10.11	pantaloni di lana, misto lana, cotone e velluto (a capo)	» 68.000	3
10.12	camicie uomo (a capo)	» 42.000	3
10.13	camicette donna (a capo)	» 34.000	3
10.14	camicie ragazzo (a capo)	» 34.000	3
10.15	camicette seta donna (a capo)	» 170.000	3
10.16	giacche a vento unisex (a capo)	» 170.000	3
10.17	completo lana donna (a capo)	» 197.000	3
10.18	giacca giubbotto in cotone (a capo)	» 170.000	3
10.19	giacca e giubbotto in lana (a capo)	» 226.000	3
10.20	cravatte, sciarpe	» 42.000	3
10.21	tute da sci	» 226.000	3
10.22	abito cotone donna	» 138.000	3
10.23	bluse cotone	» 90.000	3
10.24	giacca e giubbotto in altre fibre	» 127.000	3
11) *Maglierie e filati:*			
11.1	maglia cotone, felpe e polo per uomo e donna (a capo)	L. 34.000	3
11.2	maglia di lana per uomo e donna (a capo)	» 39.100	3
11.3	maglia di lana per ragazzi (a capo)	» 22.700	3
11.4	maglia cotone per ragazzi (a capo)	» 17.500	3
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca (a capo)	» 160.700	3
11.6	filati di lana al kg	» 48.400	3
11.7	berretti lana	» 22.700	3
11.8	pantofole lana	» 19.600	3
11.9	cappelli cotone	» 19.600	3
12) *Biancheria:*			
12.1	pigiami e camicie da notte	L. 50.000	3
12.2	magliette e canottiere	» 22.000	3
12.3	slip	» 11.500	3
12.4	reggiseni	» 27.000	3
12.5	calze lana	» 22.000	3
12.6	calze cotone	» 9.400	3
12.7	collant	» 5.500	3
12.8	plaid-coperte lana	» 111.000	3
12.9	vestaglie	» 68.000	3
12.10	piumoni	» 416.000	3
12.11	lenzuola	» 52.000	3
12.12	tovaglia	» 73.000	3

Il Ministro delle finanze
FORMICA

91A5898

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 1991.

Approvazione del regolamento del servizio informativo-telematico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15-*ter* del decreto-legge in data 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Considerato che il servizio informativo-telematico previsto dal citato art. 15-*ter* è ora in fase di attuazione;

Ritenuto necessario disciplinare la fornitura e l'utilizzazione del servizio predetto con appropriate norme così da assicurare l'ordinato e costante esercizio a regime in ottemperanza al dettato legislativo;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

È approvato l'allegato regolamento del servizio informativo-telematico, previsto dal citato art. 15-*ter*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 maggio 1991

p. *Il Ministro:* FAUSTI

REGOLAMENTO

*del servizio informativo-telematico previsto dall'art. 15-*ter *del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.*

Art. 1.

Definizione

In osservanza del disposto dell'art. 15-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, è istituito il servizio informativo telematico tra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno.

Il servizio è dichiarato di preminente interesse istituzionale dello Stato.

Art. 2.

Fornitore

Fornitore del servizio è il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - che assicura la funzione informativa, mediante la consultazione dei dati resi gratuitamente disponibili nei propri archivi e banche dati, nonché quella messaggistica omnidirezionale, tramite «corrispondenza elettronica» degli utilizzatori tra di loro e di essi con il Ministero dell'interno e viceversa.

Il servizio è attuato anche mediante convenzione con enti e con privati.

In sede di prima applicazione della legge citata il servizio è fornito con la collaborazione tecnica dell'ANCI, che opera tramite la propria controllata «Ancitel S.p.a.», sulla base della convenzione stipulata in data 21 febbraio 1991 con la quale, tra l'altro, sono stati congiuntamente individuati i servizi da fornitore.

Art. 3.

Utilizzatori

Utilizzatori del servizio sono i comuni, le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno, i commissariati del Governo nelle province autonome di Bolzano e Trento e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Gli utilizzatori fruiscono del servizio con l'osservanza scrupolosa delle norme e dei termini fissati dal presente regolamento.

Le norme qui dettate non sono derogabili.

I comuni divengono utilizzatori mediante l'adozione di specifica deliberazione che impegni l'ente all'osservanza del presente regolamento nei termini integrati tutti contenuti nel modello allegato alla lettera *B* della circolare ministeriale alla quale è unito il presente.

Gli altri enti sopra indicati divengono utilizzatori trasmettendo al Ministero dell'interno il modello allegato alla lettera *A* della cennata circolare fornendo così le notizie utili e sufficienti allo scopo.

Art. 4.

Affidatario

Ogni utilizzatore designa il proprio affidatario del servizio il quale cura l'ordinata gestione locale dei flussi informativi e della messaggistica.

L'affidatario è responsabile della disciplinata utilizzazione del servizio in conformità degli scopi previsti dalla norma istitutiva nonché dell'osservanza delle vigenti leggi in materia.

Di norma, nei comuni, l'affidatario è il segretario comunale.

L'affidatario deve osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio circa i codici di accesso di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 5.

Servizi resi

In ottemperanza al dettato legislativo il Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) hanno identificato nelle seguenti aree tematiche i servizi informativi da fornire:

elenco degli utilizzatori;

archivio anagrafico dei comuni, degli amministratori e dei revisori dei conti;

circolari e decreti riguardanti gli enti locali, i segretari comunali e provinciali, il personale e la finanza locale;

concorsi, assunzioni e trasferimenti dei segretari comunali e provinciali;

supporti professionali a fini decisionali per i segretari comunali e provinciali;

trasferimenti erariali; esito degli studi e ricerche in materia di situazione finanziaria degli enti locali e distribuzione delle risorse erariali;

scioglimento dei consigli comunali, degli organi delle unità sanitarie locali e delle comunità montane;

avvenimenti di interesse generale segnalati dall'ufficio stampa del Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno e l'ANCI, se del caso, potranno congiuntamente ampliare l'area informativo-telematica per soddisfare ulteriori, emergenti esigenze degli utilizzatori in concomitanza con la resa disponibilità dei relativi dati negli archivi ministeriali.

Inoltre il servizio permette la funzione messaggistico-telematica di posta elettronica Amnidirezionale in tempo reale.

Art. 6.

Casella postale

A ciascun utilizzatore è assegnato un codice univoco di identificazione mediante il quale risulti possibile «indirizzare» e «firmare» messaggi, da e per qualsiasi utilizzatore, con l'assoluta affidabilità del sistema che deve garantire in proposito certezza inoppugnabile dei dati.

Detto codice svolge la funzione di «casella postale» per l'attività di ricetrasmissione che ciascun utilizzatore può esercitare.

La casella postale deve essere «aperta» da ogni utilizzatore almeno una volta al giorno per verificarne il contenuto.

Il sistema di elaborazione centrale deve assicurare l'ordinato flusso dei messaggi transitanti nei due sensi, di andata e di ritorno, dando opportuna ed evidente segnalazione di ricevuta al mittente all'atto che il destinatario «aprendo» la sua casella postale ha nozione del messaggio ricevuto.

L'univoco identificativo di ogni utilizzatore non è segreto ed è reperibile nell'elenco alfabetico fornito in apposita rubrica del servizio.

Ogni utilizzatore deve disciplinare, in forma scritta, l'ordinato accesso dei propri uffici alla «casella postale» attivando gli opportuni accorgimenti idonei a documentare agli atti di archivio e nel modo tradizionale la propria corrispondenza in osservanza alle vigenti leggi in materia.

Art. 7.

Disponibilità del servizio

. Il servizio è fornito dal Ministero dell'interno nell'ambiente Videotel gestito dalla SIP.

Il servizio disponibile come sopra indicato è attivo dalle ore 8 alle ore 22 di tutti i giorni.

Art. 8.

Codice Videotel

Il codice di accesso (password) al servizio Videotel è fornito dalla SIP in plico tutelato ad ogni utilizzatore indicato dal Ministero dell'interno.

Il codice è costituito da 14 caratteri, che possono essere alfanumerici, dei quali i primi 10 sono immodificabili da parte degli utilizzatori perché riservati alla SIP. Gli ultimi quattro - all'atto della consegna tutti uguali a zero (0000) - possono essere «personalizzati» dall'utilizzatore.

Art. 9.

Codice del Ministero dell'interno (Minint)

L'accesso al servizio fornito dal Ministero è altresì tutelato da un ulteriore codice personalizzato per ogni utilizzatore così da offrire la migliore garanzia di affidabilità del sistema, in particolare per la funzione messaggistica.

Il codice di accesso Minint è trasmesso ad ogni affidatario dalla struttura tecnica del Ministero dell'interno.

La trasmissione predetta, nella condizione prevista al terzo comma del precedente art. 2, verrà eseguita dalla società Ancitel sulla base dell'elenco che il Ministero dell'interno fornirà al riguardo.

Art. 10.

Salvaguardia dei codici

L'affidatario deve custodire copia del codice Videotel e del codice Minint, con scrupolosa diligenza e con l'osservanza del segreto d'ufficio, in separati plichi sigillati e vidimati trasversalmente sui lembi di chiusura anche dall'autorità che, per improvviso impedimento dell'affidatario stesso, possa comunque disporre per la continuità del servizio.

Le operazioni di custodia nei sensi anzidetti dovranno essere ripetute ogni volta che, per prudenza e salvaguardia, uno o entrambi i codici vengano rinnovati o comunque modificati.

Art. 11.

Esclusività

In osservanza del disposto dell'art. 15-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il servizio è fruibile unicamente dagli utilizzatori.

Gli impianti, le risorse hardware e software, i cui oneri sono a carico del Ministero dell'interno, sono dedicati agli scopi previsti dalla citata norma con carattere di assoluta esclusività.

Art. 12.

Guasti e malfunzionamenti

Qualora durante l'uso dell'apparato Videotel si verifichino guasti o malfunzionamenti che ne impediscano l'operatività l'utilizzatore dovrà segnalare tale condizione al servizio telefonico «182» fornito dalla SIP.

La predetta Società, al termine degli accertamenti tecnici necessari e degli eventuali interventi manutentori della linea, comunicherà telefonicamente all'utilizzatore l'esito dei propri controlli suggerendo, se del caso, gli ulteriori provvedimenti da adottare.

Art. 13.

Ufficio coordinatore centrale

Nell'ambito della Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e presso l'ufficio studi per la finanza locale è istituito l'ufficio coordinatore centrale del servizio informativo-telematico previsto dall'art. 15-*ter* del citato decreto-legge.

Sono compiti dell'ufficio:

a) curare l'ordinato svolgimento temporale di attivazione delle fasi programmate (di impianto, di sperimentazione, di esercizio a regime);

b) contemperare le esigenze di fruizione e di erogazione del servizio;

c) assicurare la continua idoneità del servizio al conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) curare che i flussi informativi di corrispondenza telematica e/o di consultazione abbiano regolare svolgimento nei termini preordinati;

e) assicurare con appropriati interventi, il puntuale rispetto del «Disciplinare tecnico di produzione del servizio»;

f) esprimere pareri in merito ad eventuali osservazioni e/o proposte degli utilizzatori;

g) promuovere, se del caso, i provvedimenti di competenza del fornitore o degli utilizzatori che risultino indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni sopra indicate;

h) effettuare il ciclico monitoraggio del «peso» del servizio con opportune rilevazioni di funzionalità;

i) coadiuvare l'attività del «Garante del servizio».

91A5878

DECRETO 28 novembre 1991.

Integrazione al regolamento del servizio informativo-telematico approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1991.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 2794/E3 del 20 maggio 1991 con il quale è stato approvato il regolamento del servizio informativo-telematico previsto dall'art. 15-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Ritenuto necessario integrare il predetto regolamento con aggiornate norme affinché con gli strumenti del nuovo servizio possano soddisfarsi nuove ed emergenti esigenze di interesse pubblico;

Visto gli atti d'ufficio;

Decreta:

Il regolamento citato è modificato come segue: all'art. 3 (Utilizzatori) tra il primo e il secondo comma sono aggiunti i due periodi di seguito trascritti:

«Inoltre si definiscono altri utilizzatori gli enti locali diversi dai comuni, le organizzazioni ed altri uffici pubblici che istituzionalmente siano in collegamento con gli enti locali o svolgano funzioni collegate con le amministrazioni comunali, anche in forma delegata e/o associata, ovvero abbiano comunque rapporti istituzionali continuativi e duraturi con le amministrazioni comunali stesse.

I terzi utilizzatori, ai quali competono diritti e doveri che nel presente regolamento sono riconosciuti agli utilizzatori, potranno accedere gratuitamente al servizio informativo-telematico previa autorizzazione del Ministero dell'interno da richiedersi con modalità analoghe a quelle prescritte con circolari n. F.L. 18/91 in data 20 maggio 1991 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1991) e n. F.L. 29/91 del 30 settembre 1991 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1991) e con la condizione indispensabile che risultino abbonati al servizio Videotel a proprie spese, in possesso del relativo terminale e che, pertanto, nessun nuovo o maggiore onere finanziario possa derivare al Ministero stesso in conseguenza della cennata autorizzazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1991

p. *Il Ministro:* FAUSTI

91A5879

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 dicembre 1991.

Proroga delle convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida per la esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico. (Ordinanza n. 2186/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 209/FPC/ZA del 10 maggio 1984, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 38 del 25 giugno 1984, con la quale il comune di Monte di Procida è stato autorizzato ad avvalersi, mediante stipula di convenzioni della durata di sei mesi, di un tecnico, un dattilografo e due applicati per assicurare il personale necessario all'espletamento delle procedure relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico, disposte con ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 29 marzo 1984;

Vista l'ordinanza n. 1801/FPC del 9 ottobre 1989, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 52 del 27 novembre 1989, con la quale le predette convenzioni, già più volte prorogate, sono state ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1991;

Vista l'ordinanza n. 2114/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1991, con la quale le predette convenzioni sono state prorogate fino al 31 agosto 1991;

Vista la nota n. 7005 in data 9 luglio 1991 con la quale il sindaco del comune di Monte di Procida chiede, in ottemperanza alla deliberazione della giunta municipale del comune di Monte di Procida adottata il 4 luglio 1991 n. 189, la proroga per ulteriori dodici mesi delle convenzioni relative al sopra citato personale tuttora impegnato nell'opera di riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo;

Considerato che le richieste di riattazione presentate sono circa 629 e che a tutt'oggi restano da esaminare ancora n. 49 pratiche;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto di Napoli con telex n. 571/BRA/GAB in data 13 agosto 1991 per la concessione di una proroga limitata a sei mesi degli incarichi conferiti dal comune di Monte di Procida al predetto personale;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla sopra esposta richiesta del sindaco del comune di Monte di Procida al fine di permettere all'apposita commissione tecnica comunale di avvalersi della collaborazione del personale in argomento per l'esame delle restanti richieste di riattazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida per l'espletamento delle procedure relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal bradisismo e di cui in premessa, sono prorogate fino al 29 febbraio 1992 ed inderogabilmente non più oltre tale data.

L'onere finanziaria fa carico sui fondi messi a disposizione del comune di Monte di Procida con le ordinanze n. 26/FPC/ZA dell'8 ottobre 1983, numero 76/FPC/ZA del 30 novembre 1983 e n. 734/FPC/ZA del 27 maggio 1986, pubblicate rispettivamente nei Bollettini ufficiali della regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983, n. 1 del 2 gennaio 1984 e n. 42 del 23 giugno 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A5900

ORDINANZA 21 dicembre 1991.

Affidamento alla Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a. dell'incarico di compiere uno studio di fattibilità tecnico-economica per un progetto quadro per l'applicazione di tecnologie innovative nella prevenzione e scoperta degli incendi boschivi nonché nel coordinamento dei relativi interventi. (Ordinanza n. 2187/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 30-*bis* della legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, nell'ambito delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi, prevede la concessione alle regioni a maggior rischio di un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo;

Visto, in particolare, il comma 8 del predetto articolo 30-*bis*, che nell'ambito dei poteri generali di coordinamento del Ministro per la protezione civile prevede l'integrazione del fondo per la protezione civile di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi boschivi nelle regioni a maggior rischio;

Ritenuto che sia opportuno ed urgente provvedere a un coordinamento globale delle attività di prevenzione e scoperta degli incendi boschivi, nonché dei relativi interventi, nelle regioni maggiormente a rischio, attraverso un programma integrato di gestione della lotta agli incendi, in tutte le sue componenti, con l'utilizzo delle tecnologie più moderne;

Ritenuto che a tale scopo sia necessario un preliminare studio di fattibilità tecnico-economica;

Vista la nota n. DAE/C/460/91 del 9 dicembre 1991, con la quale la società Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a. propone l'effettuazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica per un progetto quadro per l'applicazione di tecnologie innovative nella prevenzione e scoperta degli incendi boschivi nelle regioni a maggior rischio, nonché nel coordinamento dei relativi interventi;

Considerato che l'Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a. - (Società del gruppo IRI-Finmeccanica) è azienda di elevato livello tecnologico, con collaudate esperienze in tutte le fasi operative della lotta agli incendi boschivi ed appare l'unica azienda nazionale in grado di progettare il sopradetto programma integrato di gestione della lotta agli incendi;

Ritenuto pertanto che, nell'ambito dei poteri del Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di conseguire maggiore efficacia nella lotta agli

incendi boschivi, sia opportuno affidare alla Alenia lo studio in parola, affinché siano definite in tempi brevi le linee generali alle quali devono rispondere gli interventi in materia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa la società Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a. è incaricata di effettuare uno studio di fattibilità tecnico-economica per un progetto quadro per l'applicazione di tecnologie innovative nella prevenzione e scoperta degli incendi boschivi nelle regioni a maggior rischio, nonché nel coordinamento dei relativi interventi.

A tal fine tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la società Alenia verrà stipulata apposita convenzione, cui resta subordinato l'incarico di cui al comma 1.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in L. 1.200.000.000 oltre IVA, si provvederà mediante le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A5901

ORDINANZA 21 dicembre 1991.

Disposizioni straordinarie per l'acquisto di mezzi strumentali idonei a fronteggiare situazioni di emergenza idrica determinata anche da avversità atmosferiche. (Ordinanza n. 2188/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, ed il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1911/FPC del 24 maggio 1990 con la quale è stato autorizzato l'acquisto, mediante trattativa privata, per l'ammontare complessivo di L. 35.000.000.000 di autobotti nonché di dissalatori e potabilizzatori, allo scopo di fronteggiare situazioni di emergenza idrica determinata dalla persistente siccità che aveva caratterizzato l'inverno del 1990;

Considerato che la stagione autunnale del corrente anno è stata invece caratterizzata da una eccezionale piovosità che, specie in Sicilia ed in Toscana, ha determinato allagamenti di vaste zone;

Tenuto conto che, allo scopo di fronteggiare tale nuova emergenza, i prefetti delle province interessate al fenomeno hanno richiesto l'impiego di numerose idrovore e motopompe onde consentire un rapido prosciugamento delle zone colpite nonché delle abitazioni invase dalle acque;

Ritenuto che detta emergenza ha evidenziato la necessità di acquisire un congruo numero di tali apparecchiature onde costituire una adeguata scorta da potere immediatamente impiegare al momento dell'emergenza;

Atteso che l'Ufficio del Ministro per l'immigrazione, con fax in data 22 e 23 novembre 1991, ha richiesto l'invio di dieci serbatoi di acqua per sopperire alle gravi esigenze idriche delle popolazioni croate gravemente colpite dai noti eventi bellici colà in corso;

Atteso che tale richiesta è stata fronteggiata mediante prelevamento di detti manufatti dalla dotazione del Dipartimento per cui è emersa la necessità di integrare le relative scorte mediante acquisto di un congruo numero di tali manufatti;

Atteso altesì che il suindicato Ufficio del Ministro per l'immigrazione ha chiesto anche l'invio in Croazia, per soddisfare le esigenze di cui sopra, di cinque serbatoi flessibili per acqua potabile. Richiesta questa che ha fatto emergere la opportunità di dotare il Dipartimento di un congruo numero di tali manufatti che appaiono idonei a soddisfare particolari situazioni di emergenza che richiedono rapidità e facilità di trasporto e collocamento;

Visto il quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120, con il quale viene stabilito che le somme assegnate per scopi determinati e non interamente impiegate possono essere utilizzate, nei limiti delle residue disponibilità, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze;

Ravvisato che della suindicata somma di L. 35.000.000.000 è rimasta disponibile, dopo l'acquisto dei mezzi specificati all'art. 1 della citata ordinanza, la somma di L. 8.843.521.470;

Ritenuto che di tale somma può essere destinata, per l'acquisto del materiale di cui sopra è cenno la somma di lire un miliardo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto mediante trattativa privata di venti idrovore da 5.000-6.000 litri/minuto; quaranta motopompe da 1.000-2.000 litri/minuto nonché di dieci serbatoi idrici flessibili da 5.000 litri e venti serbatoi idrici in acciaio inossidabile.

Le trattative di cui sopra saranno svolte con ditte di notoria solidità, che, preferibilmente, abbiano già eseguito forniture a pubbliche amministrazioni e siano in grado di assicurare l'esecuzione dei contratti entro il più breve termine possibile.

Art. 2.

La gestione delle idrovore e delle motopompe di cui al precedente articolo viene affidata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, con il quale verranno definite, tramite apposita convenzione, le modalità per il loro impiego, nonché la scelta delle località per il deposito e la custodia.

Art. 3.

Il complessivo onere finanziario derivante dall'applicazione della presente ordinanza e previsto in un ammontare non superiore a lire un miliardo è posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sullo stanziamento di cui all'art. 1 della già citata ordinanza n. 1911/FPC del 24 maggio 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

90A5902

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 dicembre 1991.

Pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta disposizioni in materia di trattamenti di pensionamento anticipato;

Vista la propria deliberazione in data 5 novembre 1991 con la quale sono stati individuati i criteri per la selezione delle imprese destinatarie delle agevolazioni in materia di pensionamento anticipato;

Ritenuto di dover determinare, ai sensi del comma 2 del predetto art. 27 della legge n. 223/1991, in undicimila il numero massimo delle unità da collocare in pensionamento anticipato;

Considerato che le domande trasmesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale evidenziano complessivamente eccedenze di manodopera per oltre 64.000 unità, di gran lunga superiori al contingente massimo previsto per legge;

Considerato che dalle domande avanzate dalle imprese ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 223/1991 emergono situazioni differenziate circa i livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale e capacità innovativa;

Considerato altresì che le domande inoltrate ai sensi del comma 6 del citato art. 27 della legge n. 223/1991 evidenziano situazioni di difficoltà settoriali da superare con piani di risanamento e di riassetto occupazionale di differente ampiezza ed impiego finanziario;

Ritenuto di dover procedere agli accertamenti previsti dal comma 3 dell'art. 27 della legge n. 223/1991 dando priorità alle imprese che più puntualmente rispondono ai criteri individuati con la delibera del 5 novembre 1991;

Visti i piani di ristrutturazione presentati dalle imprese;

Tenuto conto che tali piani, di durata pluriennale, indicano eccedenze riferite all'intero arco temporale di attuazione delle operazioni;

Ritenuto di dover procedere all'accertamento delle eccedenze con riferimento all'anno 1991, essendo al momento rilevabili solo in via previsionale gli esuberi che emergeranno nel corso di attuazione dei piani generalmente riferiti al triennio 1991-93;

Visti gli accordi sindacali presentati a corredo dei piani di ristrutturazione aziendale;

Ritenuto opportuno disporre affinché le imprese beneficiarie diano priorità alle domande dei lavoratori - dirigenti inclusi - operanti nelle aree meridionali o comunque appartenenti ad unità produttive a più elevato rischio occupazionale;

Udita la relazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono riconosciute in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 27 le sottoelencate imprese o gruppi di imprese, nei cui confronti sono altresì accertate le seguenti eccedenze:

ABB Maint S.r.l. - Bergamo	47
ABB Trafo Italia S.p.a. - Pomezia (Roma)	94
ABB Trasformatori S.p.a. - Legnano (Milano)	59
Aermacchi S.p.a. Varese	100
Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a. - Roma	50
Altiforni e ferriere di Servola S.p.a. - Trieste	50
Bull HN Information Systems Italia S.p.a. Caluso (Torino)	200
Contraves Italiana S.p.a. - Roma	100

Elcit Elettronica Civile S.r.l. - S. Antonino di Susa (Torino)	80
Elettronica S.p.a. - Roma	100
Ericsson F.A.T.M.E. S.p.a. - Roma	100
Fiat Geotech S.p.a. - Modena	230
Gruppo Alcatel Italia - Milano	100
Gruppo Alenia - Napoli	550
Gruppo Enichem - Milano	1.380
Gruppo Ferroviario Breda - Pistoia	100
Gruppo Ferruzzi/Montedison - Milano	430
Gruppo Italtel - Milano	550
Gruppo Olivetti - Ivrea (Torino)	3.000
Gruppo Pirelli - Milano	450
Gruppo SKF - Torino	50
Gruppo Zanussi - Pordenone	200
I.A.M. Rinaldo Piaggio - Genova	100
Iveco Fiat S.p.a. - Torino	470
Merloni Elettrodomestici S.p.a. - Fabriano (Ancona)	180
Piaggio Veicoli Europei S.p.a. - Pontedera (Pisa)	230
Savio S.p.a. - Pordenone	100
S.G.S.-Thomson Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza (Milano)	200
Siemens Telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' Pecchi (Milano)	100
Società Italiana Cavi Elettrici S.I.C.E. S.p.a. - Milano	50
Texas Instruments Italia S.p.a. - Cittaducale (Rieti)	50
3M Italia S.p.a. - S. Marco Evangelista (Caserta)	100
Unisys Italia S.p.a. - Milano	100
Videocolor S.p.a. - Anagni (Frosinone)	50

2. Ai sensi del comma 6 del predetto art. 27 sono accertate le seguenti eccedenze;

Gruppo Alumix - Roma - Settore alluminio e produzione di allumina	450
Gruppo Ansaldo - Genova - Settore termelettro-meccanico	350
Gruppo Falk - Milano - Settore siderurgico privato	350
La Magona d'Italia S.p.a. - Firenze - Settore siderurgico privato	20
Lovere Sidermeccanica S.p.a. - Lovere (Bergamo) - Settore siderurgico privato	80

Nell'ambito dei gruppi il prepensionamento è consentito in tutte le società elencate nell'allegato *A)* che fa parte integrante della presente delibera; a cura della capogruppo sarà determinato, per ciascuna impresa, il numero dei lavoratori - compresi i dirigenti - prepensionabili, tenuto conto del limite complessivo stabilito dalla presente delibera.

In tutti i casi in cui le eccedenze denunciate siano superiori a quelle accertate, le singole imprese o i gruppi industriali daranno priorità ai prepensionamenti dei lavoratori - compresi i dirigenti - appartenenti alle unità collocate nelle aree meridionali o comunque in quelle con maggiori difficoltà occupazionali.

Le imprese inoltreranno all'INPS e all'INPDAI - Direzioni generali - Roma, ai sensi del quarto comma dell'art. 27 della legge n. 223/1991, le domande presentate dai lavoratori prepensionabili entro il termine prescritto dal richiamato art. 27 nel rispetto dei contingenti numerici stabiliti dalla presente delibera.

Roma, 13 dicembre 1991

Il presidente-delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

Gruppo Alcatel Italia

ALCATEL FACE S.p.a. - Milano
ALCATEL DIAL FACE S.p.a. - Milano

Gruppo Alenia

ALENIA S.p.a. - Napoli
ELMER S.p.a. - Pomezia (Roma)
METEOR COSTRUZIONI AERONAUTICHE ED ELETTRONICHE S.p.a. Trieste
O.A.N. - OFFICINE AERONAVALI VENEZIA S.p.a. - Venezia

Gruppo Alumix

ALUMIX - Roma
ALMAX S.p.a. - Mori (Trento)
ALURES S.c.p.a. - Portoscuso (Cagliari)
ALUTEKNA S.p.a - Marcon (Venezia)
COMITAL S.p.a. - Volpiano (Torino)
COMSAL S.p.a. - Portoscuso (Cagliari)
EURALLUMINIA S.p.a. - Portoscuso (Cagliari)
METALPAK S.r.l. - Frosinone
SARDAL S.p.a. - Iglesias (Cagliari)
TUBETTIFICIO EUROPEO S.p.a. - Lecco (Como)

Gruppo Ansaldo

ANSALDO S.p.a. - Genova
AERIMPIANTI S.p.a. - Milano
ANSALDO COMPONENTI S.r.l. - Genova
ANSALDO ENERGIA S.p.a. - Genova
ANSALDO GIE S.r.l. - Milano
ANSALDO INDUSTRIA S.p.a. - Genova
ANSALDO TRASPORTI S.p.a. - Napoli
BMB ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.a. - Montebello Vicentino (Vicenza)
CESEN - CENTRO STUDI ENERGIA RENZO TASSELLI - Genova
FRANCO TOSI INGEGNERIA S.p.a. - Legnano (Milano)
I.E.G. - INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE GIULIANE S.p.a. - Trieste
SICOM S.p.a. - Milano
TERMOSUD S.p.a. - Gioia del Colle (Bari)
WABCO WESTINGHOUSE C.I.S. S.p.a. ora ANSALDO TRASPORTI S.p.a. Piossasco (Torino)

Gruppo Enichem

ENICHEM S.p.a. - Milano
ACNA CHIMICA ORGANICA S.p.a. - Cengio (Savona)
ALCANTARA S.p.a. - Milano
ALTA S.p.a. - Bagnoregio (Viterbo)
ALTAPACK S.p.a. - Pisticci (Matera)
ANIC PARTECIPAZIONI S.r.l. - Palermo
AUSIND S.p.a. - Milano
CHEMFIN S.p.a. - Milano
CORI S.p.a. - Palermo

DONEGANI ANTICORROSIONE S.r.l. - Novara
ELGAPLAST S.p.a. Rieti
ENICHEM POLIMERI ECP S.r.l. - Milano
ENICHEM AGRICOLTURA S.p.a. - Palermo
ENICHEM ANIC S.r.l. - Palermo
ENICHEM AUGUSTA INDUSTRIALE S.r.l. - Palermo
ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. - Milano
ENICHEM FIBRE S.p.a. - Palermo
ENICHEM INTERNATIONAL S.r.l. - Milano
ENICHEM PARTECIPAZIONI S.p.a. - Milano
ENICHEM SYNTHESIS S.p.a. - Palermo
ERIA S.r.l. - Palermo
EVC ITALIA Sp.a. - Venezia
FIBRE ACRILICHE S.r.l. - Cesano Maderno (Milano)
IBLA S.p.a. - Palermo
INCA INTERNATIONAL S.p.a. - Pisticci (Matera)
INDUSTRIA RESINE SPECIALI S.p.a. - Ferrandina (Matera)
INDUSTRIA SICILIANA CEMENTI S.p.a. - Palermo
INDUSTRIE RESINE BICCARI S.p.a. - Milano
ING. LUIGI CONTI VECCHI S.p.a. - Cagliari
ISAF S.p.a. - Palermo
ISTITUTO DONEGANI S.p.a. - Novara
LAMITEL S.p.a. - Palermo
MECCANICA SARDA S.p.a. - Cagliari
MONTEFIBRE S.p.a. - Milano
NUOVA CHIMICA BIOSINTESI S.p.a. - Palermo
NUOVA CHIMICA FERRANDINA S.p.a. - Palermo
PARAFFINE SARDE S.p.a. - Cagliari
P.C.B.I. S.p.a. - Ravenna
PLASCOFOAM S.p.a. - Milano
POLIESTERE S.r.l. - Cesano Maderno (Milano)
PRAOIL S.r.l. - Milano
SAFIPLAST S.p.a. - Pisticci
S.A.I.B.I. S.r.l. - Margherita di Savoia (Foggia)
SARIAF S.p.a. - Faenza (Ravenna)
SEFFARA S.r.l. - Milano
SERCHEM S.p.a. - Milano
SIME S.p.a. - Milano
TERBOND S.p.a. - Pisticci
TERNI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.a. - Nera Montoro (Terni)
TPV S.p.a. - Ravenna
TRASFORMAZIONE FIBRE S.p.a. - Milano

Gruppo Falk

A.F.L. FALK S.p.a. - Milano
ACCIAIERIE DI BOLZANO S.p.a. - Bolzano
FALK LAMIERE S.r.l. - Sesto San Giovanni (Milano)
FALK NASTRI S.r.l. - Sesto San Giovanni (Milano)
INDUSTRIA TRAFILERIA LAMINAZIONE ACCIAI ITLA S.p.a. - Milano
NOVATE METALLURGICA - NOVAMET S.r.l. - Novate Mezzola (Sondrio)
TRAFILERIE VITTORIA S.r.l. - Sesto San Giovanni (Milano)

Gruppo Ferroviario Breda

BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.a. - Pistoia
AVIS INDUSTRIE STABIENSI MECCANICHE E NAVALI S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli)
COMETRA S.p.a. - Pace del Mela (Messina)
FERRO SUD S.p.a - Matera
OMECA OFFICINE MECCANICHE CALABRESI S.p.a. - Reggio Calabria
SOFER OFFICINE FERROVIARIE S.p.a. - Pozzuoli (Napoli)

Gruppo Ferruzzi/Montedison

FERRUZZI FINANZIARIA S.p.a. - Ravenna
C.S.G. CONSORZIO SERVIZI DI GRUPPO S.r.l. - Ravenna
MONTECATINI S.p.a. - Milano
MONTEDISON S.p.a. - Milano
ANTIBIOTICOS S.p.a. - Milano
EDISON GAS S.p.a. - Milano
FARMITALIA CARLO ERBA S.r.l. - Milano
FARMOPLANT S.p.a. in liquidazione - Milano
HIMONT ITALIA S.r.l. - Milano
MONTEFLUOS S.p.a. - Milano
MOPLEFAN S.p.a. - Milano
SIR INDUSTRIALE S.p.a. - Milano

Gruppo Italtel

ITALTEL SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.p.a. - Milano
ITALTEL SISTEMI S.p.a. IMPIANTI E PROGETTAZIONI - Milano
ITALTEL TECNOELETTRONICA S.p.a. - L'Aquila
ITALTEL TECNOMECCANICA S.p.a. - Terni
ITALTEL TELEMATICA S.p.a. - S. Maria Capua Vetere (Caserta)
ITALTEL TELESIS S.p.a. - Milano

Gruppo Olivetti

ING. C. OLIVETTI & C. S.p.a. - Ivrea (Torino)
AROS S.p.a. - Cormano (Milano)
AROS SUD S.r.l. - Cecchina (Roma)
BALTEA S.p.a. - Ivrea
BALTEADISK S.p.a. - Arnad (Aosta)
BANKING SYSTEM ARCHITECTURE S.p.a. - Ivrea
CIRCUITI STAMPATI ITALIA S.p.a. - Venaria Reale (Torino)
DATING S.p.a. - Ivrea
DIASPRONSUD S.p.a. Pozzuoli (Napoli)
DI.W.S. PLASTIC S.r.l. - Abbiategrasso (Milano)
DR. ING. FRANCO IACHELLO & C. S.p.a. - Milano
ELEA S.p.a. - Ivrea
IACHELLO CENTRO S.r.l. - Milano
IACHELLO SUD S.r.l. - Milano
IMMOBILIARE IVREA S. GIOVANNI S.p.a. - Ivrea
IVITEC S.r.l. - Grandate (Como)
LARIMART S.p.a. - Roma
LA.S.P.R.E. S.p.a. - Pomezia (Roma)
MANIFATTURA VALLE DELL'ORCO S.p.a. - Ivrea
MODINFORM S.p.a. - Marcianise (Caserta)
NORD ELETTRONICA S.p.a. - Altare (Savona)
OLIVETTI CANON INDUSTRIALE S.p.a. - Ivrea
OLIVETTI INFORMATION SERVICES S.p.a. - Ivrea
OLIVETTI OFFICE S.r.l. - Ivrea
OLIVETTI PRODOTTI INDUSTRIALI S.p.a. - Marcianise
OLIVETTI SANYO INDUSTRIALE S.p.a. - Pozzuoli
OLIVETTI SYNTHESIS S.p.a. - Ivrea
OLIVETTI SYSTEM NETWORKS S.r.l. - Ivrea
OLIVETTI TELECOMUNICAZIONI S.p.a. - Pozzuoli
OSAI A-B S.p.a. Ivrea
O.S.E. OLIVETTI SYSTEM ENGINEERING S.p.a. - Ivrea
P.B.S. S.p.a. - Bari
SIAB ITALIA S.p.a. - Ivrea
SIXCOM S.p.a. - Milano
SIXTEL S.p.a. Ivrea
SINTAX PROCESSING S.p.a. - Ivrea
SINTAX SISTEMI SOFTWARE S.p.a. - Bari
TECNOSAFE S.p.a. - Ivrea
TECNOTOUR S.p.a Zola Predosa (Bologna)
TECNOST-MAEL S.p.a. Ivrea
TEXSINTER S.p.a. - Ivrea
TEKNECOMP S.p.a. - Ivrea

Gruppo Pirelli

SOCIETÀ PNEUMATICI PIRELLI S.p.a. - Milano
PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI S.p.a. - Milano

Gruppo SKF

SKF INDUSTRIE S.p.a. - Torino
SKF CUSCINETTI SPECIALI S.p.a. - Torino

Gruppo Zanussi

INDUSTRIE ZANUSSI S.p.a. - Pordenone
ALPENINOX S.p.a. - Pordenone
P. & O. S.p.a. - Pordenone
ZANUSSI COMPONENTI PLASTICA S.p.a. - Pordenone
ZANUSSI ELETTRODOMESTICI S.p.a. - Pordenone
ZANUSSI ELETTROMECCANICA S.p.a. - Pordenone
ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p.a. - Pordenone
ZANUSSI ITALIA S.p.a. - Pordenone
ZANUSSI METALLURGICA S.p.a. - Maniago (Pordenone)
ZANUSSI VENDING S.p.a. - Valbrembo (Bergamo)
ZELTRON S.p.a. - Campoformido (Udine)

91A5881

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Assegnazione alle regioni interessate della somma di L. 241.896.000.000 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale in conto capitale per l'anno 1990.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate somme in conto capitale in attesa di proposte di riparto da parte del Ministero della sanità;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 13 dicembre 1991, concernente l'assegnazione dell'importo complessivo di lire 241,896 miliardi a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale in conto capitale anno 1990;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni in data 18 dicembre 1991;

Delibera:

È assegnata alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale in conto capitale per l'anno 1990, la somma di L. 241.896.000.000 che viene ripartita come indicato nella tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente-delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1990 CONTO CAPITALE RIPARTIZIONE SOMMA RESIDUA
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni
Piemonte	21.284
Valle d'Aosta	—
Lombardia	42.750
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	26.552
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	10.446
Emilia-Romagna	21.864
Toscana	19.831
Umbria	4.437
Marche	8.161
Lazio	20.500
Abruzzo	7.184
Molise	1.627
Campania	22.935
Puglia	21.497
Basilicata	2.937
Calabria	9.891
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale	241.896

91A5887

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1991), **coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L'art. 2 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, e dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141». I DD.LL. n. 412/1990, n. 61/1991 e n. 141/1991, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1991, n. 101 del 2 maggio 1991 e n. 154 del 3 luglio 1991) recavano, i primi due, proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e, l'ultimo, divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione. Il testo degli articoli di detti decreti i cui effetti sono stati sanati sono riportati in appendice.

Art. 1.

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, *e in primo luogo a quelli a carattere interforze*, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Art. 2.

Attività informativa

1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 *(a)*, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 *(a)*, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*.

2-bis. *Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 (b), è restituito ai servizi di appartenenza.*

2-ter. *I commi 1 e 2 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 (b), sono soppressi.*

2-quater. *L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le competenze di detto organo sono attribuite al Ministro dell'interno con potestà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, ad eccezione di quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 (b), che sono devolute al Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.*

2-quinquies. *A decorrere dal 1° gennaio 1995 la rubrica denominata «Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486 (c), è soppressa e*

gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonché quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (d), sono trasferiti sui capitoli della rubrica «Sicurezza pubblica» del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 *(a)*, con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate.

(a) La legge n. 801/1977 reca: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato». Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 11:

«Art. 9. — Gli appartenenti al Comitato di cui all'art. 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'art. 3.

I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quanto ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi».

«Art. 11. — Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'art. 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.

In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto».

(b) L'ultimo comma dell'art. 1 del D.L. n. 629/1982 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), come sostituito dall'art. 1 della legge 15 novembre 1988, n. 486, prevede che: «L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresì, di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma».

Il testo dell'art. 1-*ter* del predetto D.L. n. 629/1982, introdotto dall'art. 2 della legge n. 486/1988, è il seguente:

Art. 1-*ter*. — 1. In deroga a quanto stabilito nell'art. 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza è posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attività informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario è fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facoltà di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. L'Alto commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti.

4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario».

(c) L'art. 4 della legge n. 486/1988 (Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726) è così formulato:

«Art. 4. — 1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonché quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte all'apposita rubrica denominata «Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate l'Alto commissario, al termine di ciascun esercizio finanziario, è tenuto a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.

2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500 milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000 milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(d) Il comma 3 dell'art. 17 del D.L. n. 8/1991 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia) precede che: «La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso"».

Art. 3.

Direzione investigativa antimafia

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile *ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.*

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 *(a)*, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso *e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale,* gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. *Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.*

5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni *(b), è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 1.*

6. *Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore del D.I.A. partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.*

6-bis. *Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.*

7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

9. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni *(c)*. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

10. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attività dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.

(a) Si trascrive il testo dei primi cinque commi dell'art. 12 del D.L. n. 152/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa):

«1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate, provvedono a *costituire* servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2, si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effetto coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria».

(b) Il D.L. n. 629/1982 reca: «Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa». Per le attribuzioni dell'Alto Commissario consultare il testo del D.L. n. 629/1982, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 20 ottobre 1982, e la legge n. 486/1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1988, che ha apportato modifiche al predetto decreto.

(c) Il settimo comma dell'art. 5 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come sostituito dall'art. 45 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, prevede che: «La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 3-*bis*.

Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata

1. *Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 **(a)**, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 **(b)**, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.*

2. *In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti.*

(a) Il D.L. n. 164/1991 reca: «Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente e a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso».

(b) L'art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 237 *(Collocamento a disposizione dei prefetti)*. — I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.

I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.

I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico».

Art. 4.

Disposizioni concernenti il personale

1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. *All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4.*

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ***(a)***, sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonché la composizione della commissione esaminatrice.

4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486 ***(b)***.

4-bis. *In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della D.I.A., può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonché ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4.*

4-ter. *Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla D.I.A. si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121* ***(c)****, e da sezioni interforze presso gli istituti di istruzione previsti dalla medesima legge.*

5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinandone il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attività di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riguardanti il personale già impiegato presso la D.I.A.

6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ***(d)***, la dotazione organica dei prefetti di prima classe è incrementata di un'unità da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale.

7-8 *(Soppressi dalla legge di conversione).*

(a) Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che i regolamenti previsti nei commi precedenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

(b) Si trascrive il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge n. 486/1988, recante disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726:

«2. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario è attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica».

(c) L'art. 22 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è così formulato:

«Art. 22 *(Scuola di perfezionamento per le forze di polizia).* — È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.

(d) Per il testo dei primi cinque commi dell'art. 12 del D.L. n. 152/1991 si veda la nota ***(a)*** all'art. 3.

Art. 5.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(a)*** un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

(a) L'art. 113 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è così formulato:

«Art. 113 *(Relazione del Ministro dell'interno).* — Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale».

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 547 milioni per l'anno finanziario 1991 *ed in lire 9.000 milioni per gli anni 1992, 1993 e a regime*, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 412/1990:

«Art. 2. — 1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1990 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare, da parte del Ministero dell'interno, con le modalità previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 61/1991:

«Art. 2. — 1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare, da parte del Ministero dell'interno, con le modalità previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.L. n. 141/1991:

«Art. 4. — 1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare da parte del Ministero dell'interno con le modalità previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

91A5906

Testo del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1991), **coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 411** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli da 2 a 7) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. *Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (a), è prorogato di dieci anni.*

(a) La legge n. 1048/1961 istituisce l'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, denominato poi, ai sensi dell'art. 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 504 «Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — L'Ente avrà la durata di anni trenta, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge».

La predetta legge è entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 23 ottobre 1961.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli da 2 a 7 della legge di conversione del presente decreto:

«Art. 2. — 1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. — *1.* L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:

a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;

b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera *a)*.

2. L'Ente può provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonché agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali".

Art. 3. — 1. L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. — *1.* Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da:

a) il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalità ed esperienza nello specifico settore:

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavoro pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi ministri;

c) tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione;

d) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana.

5. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rappresentanze di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2.

6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati".

Art. 4. — 1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)*, tale decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro".

Art. 5. — 1. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *e)*, della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 1.000 milioni.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 100 milioni.

Art. 6. — 1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di «Ente irriguo umbro-toscano».

Art. 7. — 1. Ai fini della prima applicazione, gli organi dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Qui di seguito si riportano, nell'ordine, le disposizioni richiamate ovvero modificate dagli articoli sopratrascritti:

— D.P.R. 18 aprile 1979: reca norme sul trasferimento alle regioni di parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente autonomo per la bonifica e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

— Art. 32 della legge n. 70/1975, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente:

«Art. 32 *(Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione)*. — I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.

I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Le indennità di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari o quelli amministrativi e contabili».

— Art. 6 della legge n. 1048/1961, come modificato dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 504, e dall'art. 4 della legge di conversione del presente decreto (soprariportato):

«Art. 6. — Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2; per la validità delle sue adunanze è richiesto l'intervento *della metà più uno* dei suoi componenti. Esso:

a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;

b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

c) nomina il direttore generale dell'Ente;

d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;

e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;

f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;

g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;

h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;

i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

l) approva le convenzioni con Istituti di credito;

m) accetta le eredità, le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) *ed* e), *tale decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro*».

— Art. 5, secondo comma, lettera *e)*, della legge n. 765/1964 (recante integrazioni alla legge n. 1048/1961), come modificato dall'art. 5 della legge di conversione del presente decreto (sopratrascritto):

«Spetta alla giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del consiglio:

a)-d) (omissis);

e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai *1.000 milioni*, restando demandati alla competenza del consiglio gli impegni d'importo superiore».

— Art. 5 della legge n. 1048/1961, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 765/1964, poi modificato dall'art. 5 della legge di conversione del presente decreto (soprariportato):

«Art. 5. — Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e la giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni.

Può inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai *100 milioni*.

Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato».

91A5907

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 28 novembre 1991, n. 25/3515.

QM-U03 - Licenza per navi minori e galleggianti - Visto di convalida annuale (art. 332 reg. c. nav.) - Rinnovazione (articoli 154 c. nav. e 327 reg. c. nav.) - Chiarimenti interpretativi.

Alle capitanerie di porto

Agli uffici circondariali marittimi

e, per conoscenza:

Al Gabinetto dell'on. Ministro (D.M. 30 gennaio 1976)

All'Ispettorato generale delle capitanerie di porto

Alla Direzione generale affari generali e personale - Div. II (art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241)

Prosecuzione: dp. n. 258828 in data 25 agosto 1989 (non a tutti).

1. Dall'indagine conoscitiva disposta con il dispaccio in prosecuzione sono emerse alcune difformità di comportamento in relazione ai controlli da effettuare in sede di apposizione del visto di cui all'art. 332 reg. c. nav.

In proposito si ritiene pertanto utile fornire i seguenti chiarimenti interpretativi in merito alla normativa citata.

A) FINALITÀ DEL VISTO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 332 REG. C. NAV.

Alcuni uffici, in relazione anche alla genericità del testo dell'art. 332 reg. c. nav., hanno ritenuto che l'apposizione del visto annuale sulla licenza di navigazione sia una mera formalità fine a sé stessa, tuttalpiù diretta alle non meglio definite esigenze fiscali menzionate nell'ultima parte del citato art. 332.

In proposito occorre rilevare che detto articolo ha sostituito il «*rinnovo annuale*» obbligatorio della licenza, in precedenza soggetta alla scadenza fissa del 31 dicembre (articoli 914 e 915 del regolamento di cui al regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166), con un più semplice «*visto annuale*».

Infatti il legislatore del 1942 richiese la sostituzione del documento originario (rinnovazione) solo in presenza di ben precise circostanze (cfr. l'art. 154 c. nav.) e non anche per mero decorso di un prefissato periodo di tempo (articoli 914 e 915 citati). Con il nuovo regolamento del 1952, tuttavia, non si volle rinunciare al controllo annuale delle licenze rilasciate (anche al fine di accertare la necessità di un'eventuale rinnovazione dei documenti stessi), prevedendo perciò l'attuale «visto annuale» obbligatorio. Ciò spiega del resto perché nella relazione al regolamento l'apposizione del visto in oggetto (art. 332 reg. c. nav.) venga ricollegata alla rinnovazione di cui agli articoli 154 c. nav. e 327 reg. c. nav. (cfr. l'art. 921 del precedente regolamento).

La circostanza che il «rinnovo» annuale obbligatorio della licenza fosse soggetta a specifiche *tasse* o «diritti» (cfr. art. 32 della legge 23 luglio 1896, n. 318, ed i citati articoli 914 e 921) spiega inoltre l'inciso di cui all'attuale art. 332 reg. c. nav.

Peraltro, poiché successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, in tema di tasse sulle concessioni governative, ha abolito i «diritti» menzionati nell'art. 914 del precedente regolamento, senza prevedere alcuna specifica tassa per il «visto» introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le tasse menzionate nell'art. 332 reg. c. nav. devono attualmente intendersi riferite a quelle dovute nel caso occorra procedere alla rinnovazione della licenza ex art. 154 c. nav.

Tutto ciò premesso, ne consegue che *funzione primaria* tanto dell'abolito «rinnovo annuale» quanto dell'attuale «visto annuale» era e rimane quella di operare un *controllo periodico* delle licenze rilasciate.

B) ACCERTAMENTI DA OPERARE IN SEDE DI APPOSIZIONE DEL VISTO.

Il summenzionato controllo periodico si sostanzia pertanto nell'accertamento della *regolarità della licenza* presentata per il visto, attraverso:

a) la verifica dell'effettiva emissione del documento da parte dell'ufficio competente (regolarità del documento originario);

b) il riscontro, meramente cartolario (tranne che emergano elementi che facciano ritenere opportuni accertamenti ulteriori), tra i dati contenuti nella licenza con quelli risultanti dal registro di iscrizione, e ciò in particolare al fine di verificare se siano riscontrabili i presupposti per ritenere necessaria la rinnovazione ai sensi degli articoli 154 c. nav. e 327 reg. c. nav.

Quanto sopra ovviamente non esclude che con l'occasione siano esperiti *ulteriori* e diversi accertamenti (che alcuni uffici già operano, a quanto risulta); solo che tali controlli *non* costituiscono un presupposto necessario per l'apposizione del visto.

Occorre infine evidenziare che, anche se l'apposizione del visto deve essere normalmente richiesta dagli interessati, ciò non toglie che l'autorità marittima dovrebbe controllare la puntuale esecuzione di detto obbligo.

Infatti il visto annuale è uno strumento che, se opportunamente utilizzato anche come occasione per una ricognizione periodica dei registri di iscrizione, potrebbe agevolare, ad esempio, l'accertamento della reale consistenza del naviglio minore (al fine di cancellare unità in realtà perite), oppure l'applicazione di normative particolari (come ad es. quella relativa al pagamento della tassa a cui sono soggette le navi da pesca in disarmo da oltre due anni giusta decreto ministeriale 18 dicembre 1976).

In proposito si rileva come l'apposizione del visto *non* sia connessa alla navigazione od allo stato di armamento, ma esclusivamente all'avvenuto rilascio della licenza di navigazione: pertanto devono essere sottoposte al visto annuale anche le unità non in corso di navigazione, *comprese quelle in disarmo*, abilitate con licenza. Del resto anche per esse può essere intervenuta una delle cause che richiede la rinnovazione della licenza (al riguardo era molto esplicito l'art. 917 del precedente regolamento).

C) UFFICIO COMPETENTE AD APPORRE IL VISTO ANNUALE.

Proprio in ragione di quanto sopra evidenziato, l'art. 332 reg. c. nav. prevede espressamente che competente ad apporre il visto annuale sulla licenza di navigazione è l'ufficio che l'ha rilasciata (ovverosia l'*ufficio di iscrizione* della nave: art. 153 c. nav.). Egli solo, infatti, può effettuare i controlli precedentemente menzionati.

D) ADEMPIMENTI DI NATURA FISCALE RELATIVI AL VISTO E AL RINNOVO.

Come precisato nella circolare 15 febbraio 1979, n. 251530, la formalità del *visto di convalida NON* è soggetta *né* all'*imposta di bollo* di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 e successive modificazioni, *né* alla *tassa sulle concessioni governative* di cui al n. 112 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72 e successive modificazioni (in proposito cfr. la circolare 1° giugno 1953, n. 12652).

Ciò in quanto detta formalità, a differenza di quella della «rinnovazione» non comporta il rilascio di un nuovo documento; né d'altronde essa può assimilarsi alla «proroga», non essendo la licenza di navigazione soggetta ad un termine di validità prefissato, come già rilevato in precedenza.

Con l'occasione si sottolinea, invece, che nel caso sussistano i presupposti per la «*rinnovazione*» della licenza *ex* articoli 154 c. nav. e 327 reg. c. nav. dovranno essere corrisposte tanto l'*imposta di bollo* (art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 655/82) quanto la *tassa sulle concessioni governative* di cui al n. 112 citato (circolare 31 gennaio 1973, n. 432071, del Ministero delle finanze, da ultimo confermata con nota n. 504742/89 del 30 aprile 1991), ancorché, per quanto riguarda quest'ultima, nelle note di cui al medesimo n. 112 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72 non sia più riportato il riferimento espresso all'ipotesi di rinnovazione di cui al n. 190 della tariffa annessa al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 121/61.

E) CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DELLA MANCANZA DI VISTO.

Tanto dalla mancata rinnovazione ai sensi dell'art. 327 reg. c. nav. quanto dalla mancata «convalida» della stessa ai sensi dell'art. 332 reg. c. nav. consegue, sotto il profilo amministrativo, l'*invalidità* della licenza, che pertanto *deve essere ritirata.*

Ciò non impedisce, tuttavia, che, qualora *non* sussistano i presupposti per la sua obbligatoria rinnovazione, l'invalidità della licenza ritirata o presentata spontaneamente oltre il termine di cui all'art. 332 reg. c. nav. possa essere *sanata* dall'apposizione, sia pure tardiva, del visto di convalida (in tal caso, ovviamente, la data dovrà essere quella di effettiva presentazione del documento).

F) SANZIONI IN CASO DI MANCATA CONVALIDA O RINNOVAZIONE.

Più delicato appare invece il problema relativo all'individuazione delle eventuali sanzioni penali o amministrative: manca infatti una norma punitiva che faccia esplicito riferimento al «visto di convalida» (introdotto, come si è detto, solo con il regolamento del 1952).

Con l'occasione si sottolinea che, in base a quanto precedentemente evidenziato, si ha violazione dell'art. 332 reg. c. nav. anche qualora la nave non sia in corso di navigazione o sia addirittura in *disarmo*; e ciò vale anche per quanto attiene alla mancata rinnovazione ai sensi dell'art. 327 reg. c. nav., atteso che l'art. 1194 prescinde dal presupposto dell'effettivo impiego della nave (navigazione).

Tale presupposto è richiesto invece dall'*art. 1216* c. nav. (navigazione senza abilitazione), il quale tuttavia *non* può ritenersi applicabile nemmeno qualora la nave navighi con la licenza non convalidata, dato che la norma sembrerebbe presupporre una mancanza assoluta del documento di abilitazione (licenza), e non anche la semplice invalidità sopravvenuta (cfr. infatti quanto riferito ai certificati di navigabilità degli aeromobili).

Né d'altra parte potrebbe applicarsi il *2° co.* dell'*art. 1193* c. nav. (irregolare tenuta dei documenti di bordo), considerato che la norma deve intendersi in realtà riferita alla specifica responsabilità del comandante in tema di tenuta dei libri di bordo (cfr. gli articoli 177 c. nav. e 363 reg. c. nav.).

Tutto ciò premesso, ed anche in ragione dell'interpretazione storica della norma, potrebbe invece ritenersi applicabile la sanzione amministrativa di cui all'*art. 1194* c. nav., da intendersi pertanto riferita, più in generale, alla mancata conferma della validità della licenza, sia per la mancata emissione di un nuovo documento (rinnovazione in senso stretto), sia per la mancata «apposizione del visto» (rinnovazione in senso lato). L'unica differenza tra le due ipotesi, del resto, attiene all'emissione o meno di un nuovo documento, mentre la natura degli accertamenti e degli effetti amministrativi conseguenti è sostanzialmente identica.

Occorre in proposito rilevare che quasi tutte le autorità marittime fanno riferimento all'art. 1194 c. nav. e che l'applicazione di tale norma (depenalizzata a seguito della legge n. 689/81) non risulta abbia mai dato luogo a problemi di sorta.

Il Ministro: FACCHIANO

91A5883

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Con decreto del 28 novembre 1991 del Ministro del tesoro è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.», con un capitale sociale di lire 198,6 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso delle attività e passività della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, ad esclusione di una quota in danaro, quantificata il lire 3 miliardi, al fine di consentire all'ente conferente di svolgere, nel primo anno di perfezionamento dell'operazione, la propria attività istituzionale;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone»; la Fondazione deterrà inizialmente una partecipazione nella nuova società bancaria pari al 100% del capitale sociale;

l'adozione di un nuovo statuto da parte della società conferitaria «Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria, compreso il compimento di operazioni di credito agrario di esercizio;

il successivo aumento del capitale sociale della «Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.» di lire 66,2 miliardi, e connessa modifica statutaria, riservato alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, previa cessione dei diritti di opzione da parte dell'ente conferente. A conclusione dell'operazione, il capitale sociale della società per azioni sarà così ripartito: Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone 75%, Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 25%.

La Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 356/90, la Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone è autorizzata a cedere alla Cassa di risparmio di Vèrona, Vicenza, Belluno e Ancona i diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie «non distribuite» sull'aumento di capitale della «Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.» sopra indicato.

91A5856

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

573° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 2 settembre 1991 la concessione mineraria di anidride carbonica «Ferrarelle II» è intestata alla Società Sangemini - Ferrarelle S.p.a., con sede in Pómezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 2/P e l'area è ampliata da Ha 178 ad Ha 206.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1991 la concessione di anidride carbonica «Lete» in comune di Pratella (Caserta), di cui è titolare la S.r.l. Mancone Gas, con sede in Portico di Caserta, via Roma n. 16, è rinnovata per la durata di anni dieci dal 20 novembre 1986.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1991 la concessione di anidride carbonica «Tenuta Acqua Acetosa» in comune di Roma, intestata alla Sorgente S. Paolo, con sede in Roma, via dei Casali di S. Sisto n. 37, è rinnovata per la durata di anni trenta dal 28 novembre 1990.

Con decreto distrettuale 13 maggio 1991 la concessione di marna da cemento «Mandrola» nei comuni di Rivergaro, Travo e Vigolzone (Piacenza), accordata alla Unicem, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), viale Marchino n. 10, è rinnovata per la durata di anni trenta dal 20 luglio 1990.

Con decreto distrettuale 13 maggio 1991 la concessione di marna da cemento «Costa di Bassano» nei comuni di Rivergaro e Vigolzone (Piacenza) accordata alla Unicem, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), viale Marchino n. 10, è rinnovata per la durata di anni trenta dal 20 luglio 1990.

Con decreto distrettuale 8 novembre 1991, la concessione di feldspati, argille per porcellana e terraglie forti, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° «Tulisse Juvat» in comune di Priverno (Latina), è intestata alla S.n.c. Giuseppe e Giovanna Furlan, con sede in Colleferro (Roma), via dell'Artigianato n. 61.

Con decreto distrettuale 12 novembre 1991 la concessione di feldspato «Pernighera Surlosasso Bogia» in comune di Tremenico (Como) è intestata alla Sanitaria Pozzi S.p.a., con sede in Milano, viale Giulio Richard n. 1.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1991 è accettata la rinuncia della ditta Arisi Alberto, con sede in Parma, via Malaspina n. 4, alla concessione mineraria «Laghetto di Polzone» nei comuni di Castione della Presolana, Colere e Rovetta (Bergamo).

Con decreto ministeriale 2 aprile 1991 la quota del 50% di Motta Isidoro Pietro Giorgio di titolarità della concessione mineraria «Marchiazza» in comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita *mortis causa* agli eredi rappresentati da Motta Remo residente in via Alba Valle n. 2, Lozzolo (Vercelli).

91A5858

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 8815 del 18 ottobre 1991, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Fontepatri S.a.s., con sede e stabilimento di produzione in comune di Lastra a Signa, via Livornese, 411, provincia di Firenze, è stata autorizzata a modificare le etichette e gli stampati accessori dell'acqua minerale naturale «Sorgente Fontepatri» per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica e ad aggiornare sulle etichette stesse le analisi chimiche e chimico-fisiche; le nuove etichette e gli stampati accessori destinati a contrassegnare i contenitori di vetro della capacità di millilitri 1900 - 920 - 460 della predetta acqua minerale devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla predetta deliberazione della quale l'allegato medesimo è parte integrante: tali contenitori non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai suddetti.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 9209 del 25 ottobre 1991, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Tesorino S.p.a., con sede legale in Empoli (Firenze), via Roma, 50 e stabilimento di produzione nel comune di Montopoli Val d'Arno (Pisa), via Costa al Bagno, 6, è stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «Sorgente Tesorino» nel tipo come sgorga dalle sorgenti anche in contenitori di vetro a perdere della capacità di 100 centilitri, oltre che nei contenitori di vetro della capacità di 920 millilitri di cui alla propria deliberazione n. 11168 del 28 dicembre 1989; la nuova etichetta deve essere conforme all'esemplare di cui all'allegato alla predetta delibera n. 9209 del 25 ottobre 1991 della quale l'allegato medesimo è parte integrante.

I recipienti di vetro a perdere della capacità di 100 cl dell'acqua minerale naturale «Sorgente Tesorino» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quello suddetto, tali recipienti possono essere chiusi sia con tappi a corona che con tappi a vite.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 9210 del 25 ottobre 1991, esecutiva ai sensi di legge, la Panna S.p.a., con sede in Firenze, Lungarno A. Vespucci, 68, e stabilimento di produzione in località Panna nel comune di Scarperia, provincia di Firenze, è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale «Sorgente Panna» destinata a contrassegnare i contenitori di PVC della capacità di litri 1,5 per il tipo di acqua come sgorga dalle sorgenti; le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare di cui all'allegato alla precitata deliberazione della quale l'allegato medesimo è parte integrante.

91A5860

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 3 0 4 0 9 1 *

L. 1.200